

LA SENTENZA PENALE DIBATTIMENTALE

Appunti per il gruppo di lavoro

(Scandicci, S.S.M., 29 aprile 2025)

CORSO P25036

Francesco Salerno

Sommario: 1. La sentenza-atto - 2. La parte introduttiva - 3. Lo svolgimento del processo: contenuti e stile - 4. (segue) La dichiarazione di assenza - 5. La motivazione della sentenza. Fondamenti costituzionali e convenzionali - 6. Concisione e completezza -7. Esposizione delle prove, dispositivo, sottoscrizione.

1. La sentenza-atto

Sul piano strettamente formale, la sentenza, intesa come *atto*, o sentenza-documento, è il «provvedimento — regolato dal diritto — che dirime la vicenda giudiziaria relativa ad una singola azione penale»¹.

Se il processo penale è il percorso che, partendo da una ipotesi di reato, attraverso il confronto dialettico di dati fattuali spesso apparentemente inconciliabili, tende a un risultato di verità stabile e potenzialmente definitivo², la sentenza è quindi l'approdo di questo cammino, è cioè l'atto finale che il giudice consegna alle parti e alla collettività intera, illustrandovi i passaggi fondamentali dell'itinerario svolto allo scopo di persuadere il lettore della ineludibilità, in base a giustizia, del risultato a cui è pervenuto.

I brevi appunti che seguono si propongono di fornire alcuni cenni e spunti di riflessione, in chiave pratica e operativa, sui requisiti della sentenza dibattimentale, a partire dagli enunciati del Codice di procedura, dando conto soprattutto delle direttive di giudizio provenienti dalla giurisprudenza, nazionale e sovranazionale, senza trascurare le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura e gli apporti della dottrina.

¹ «[...] [o] che decide su una situazione relativa alla esistenza dei presupposti processuali, delle condizioni di procedibilità e dei requisiti di validità del rapporto processuale oppure riguardante la giurisdizione e la competenza»: S. MAROTTA, *Sentenza penale*, in *Dig. Pen.*, Torino, 1997 I,1.

² È di G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Roma-Bari, 2025, l'ormai celebre metafora del giudizio penale come «ponte tibetano» teso tra le due sponde dell'ipotesi accusatoria e della decisione finale.

2. La parte introduttiva

Dal punto di vista strutturale, si usa dividere la sentenza in introduzione (contenente l'intestazione con indicazione dell'autorità che l'ha emessa), preambolo (recante imputazione e conclusioni delle Parti), motivazione e dispositivo.

Secondo l'art. 546 c.p.p., la sentenza-documento deve riportare, in intestazione, la frase «in nome del popolo italiano», in conformità a quanto previsto dall'art. 125, comma 2, c.p.p. Segue l'indicazione dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, con i nomi dei giudici che lo hanno deliberato³.

L'atto riporta quindi le generalità dell'imputato, ovvero altre indicazioni personali che valgano a identificarlo. Lo scopo, ben rappresentato dalla norma, è l'individuazione esatta del soggetto nei confronti del quale la decisione è stata emessa.⁴

A tal fine, nelle sentenze pronunciate nei riguardi di un imputato apolide o del quale la cittadinanza è ignota, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero ancora, anche se cittadino dell'Unione, privo del codice fiscale, deve essere riportato il codice univoco identificativo della persona, come imposto, in via generale per tutti gli atti destinati a essere iscritti nel Casellario giudiziale dal capoverso dell'art. 66 c.p.p.

Ancorché ciò non sia espressamente previsto dalla legge, sarebbe, inoltre, opportuno evidenziare, nell'intestazione del documento, la cd. posizione giuridica dell'imputato, precisando cioè se egli, per uno dei reati per cui la sentenza è stata emessa, è libero o sottoposto a misura cautelare o di sicurezza provvisoria.

Secondo un diffuso e condivisibile approccio pragmatico, infatti, la sentenza deve contenere tutti i dati utili per il giudice dell'impugnazione⁵.

³ Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, non si tratta, tuttavia, di un requisito essenziale. Cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 34680 del 09/03/2015 Ud. (dep. 07/08/2015) Rv. 265671 – 01, secondo cui «l'omessa indicazione, nell'intestazione dei provvedimenti, ivi compresa la sentenza, dei nomi dei componenti del collegio giudicante non è causa di nullità, non rientrando detto incumbente fra quelli previsti dalla legge a pena di nullità». L'indicazione in sentenza di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento è, dunque, emendabile con la procedura di correzione prevista dall'art. 131 c.p.p., come ha ribadito da ultimo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4530 del 10/11/2022 Ud. (dep. 02/02/2023) Rv. 283964 – 01: «l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, non deriva alcuna nullità».

⁴ La mancata menzione delle complete generalità non è dunque causa di nullità della sentenza, ove l'imputato sia comunque individuabile con certezza. Si veda ad esempio, Cass., Sez. 6, Sentenza n. 5907 del 29/11/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 252403 – 01, secondo cui l'incertezza sulla data di nascita dell'imputato, riportata nell'intestazione della sentenza, non comporta nullità, quando è comunque possibile l'esatta identificazione del soggetto al quale la sentenza medesima si riferisce.

⁵ R. BRICCHETTI, *Il modello di motivazione della sentenza di merito e il più rigoroso regime della specificità e della inammissibilità dell'atto di impugnazione*, in *Sistema Penale*, 2019, 7, consultabile alla pagina internet: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1576433550_bricchetti-2019a-motivazione-sentenza-di-merito

L'utilità pratica delle informazioni appena segnalate è ben sottolineata da due delibere adottate sull'argomento dal Consiglio Superiore della Magistratura, le quali, al dichiarato scopo di agevolare il lavoro del giudice dell'impugnazione, hanno indicato, quali requisiti della sentenza, la specificazione della posizione dell'imputato⁶ nonché della data dell'avvenuta privazione della libertà del medesimo, «ai fini del corretto computo della scadenza dei termini di fase e dei termini di durata massima della misura»⁷.

È, inoltre, opportuno indicare, già nell'intestazione del documento, se l'imputato sia stato legalmente presente (dunque anche attraverso un procuratore speciale per i riti alternativi: art. 420, comma 2 ter c.p.p.) ovvero se sia stato dichiarato **assente** ai sensi dell'art. 420 *bis* c.p.p.: si tratta di un presupposto processuale essenziale, sul quale ci si soffermerà a breve e che influisce, tra l'altro, sul calcolo dei termini di impugnazione e dunque del passaggio in giudicato della sentenza⁸.

Oltre a quelle dell'imputato, nella sentenza devono essere anche riportate le generalità delle altre parti private, mentre non è necessaria l'indicazione del nome del pubblico ministero.

Si viene quindi all'imputazione, la cui enunciazione era prevista a pena di nullità dal codice previgente⁹. Oggi, come insegna la Cassazione, la mancata trascrizione dei capi di imputazione nel preambolo della sentenza non è invece causa di invalidità, almeno quando l'enunciazione dei fatti contestati può essere reperita nel corpo del provvedimento: e infatti, l'art. 546, comma 3, c.p.p. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo¹⁰.

L'imputazione contenuta in sentenza è quella che si è cristallizzata al momento della decisione, all'esito di eventuali modifiche apportate dal P.M. come disposto, nel

specificita-atto-impugnazione.pdf (ultima consultazione 21 aprile 2025), in cui si reputa opportuno «che tutte le informazioni rilevanti per il giudice dell'eventuale grado di giudizio successivo siano riportate nel preambolo o nel corpo della motivazione della sentenza» (ivi, 15).

⁶ CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, delibera del 20 giugno 2018, recante “*Prima attuazione delle linee guida in tema di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti*”, che specifica le indicazioni fissate nella precedente Delibera del del 5 luglio 2017, recante “*Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti*”. Più precisamente, le indicazioni relative alla posizione giuridica dovrebbero essere espresse nei seguenti termini alternativi: «a) libero presente; b) libero assente (contumace, limitatamente ai processi in cui residua l'istituto della contumacia e non trova applicazione la legge 67/2014); c) detenuto presente o rinunciante con la specificazione se l'imputato sia detenuto nell'ambito dello specifico processo o per altra causa; d) sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare in carcere» (C.S.M., *Prima attuazione*, cit., all.6)

⁷ CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Prima attuazione delle linee guida*, cit., all. 6

⁸ Per l'assente, infatti, i termini di impugnazione della sentenza sono aumentati di quindici giorni rispetto a quelli ordinari (art. 585., comma 1-bis c.p.p., introdotto dal D. Lgs. 150/22).

⁹ Art. 475, n. 3, c.p.p. 1930

¹⁰ Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 28675 del 24/09/2020 Ud. (dep. 15/10/2020) Rv. 279968 – 01. Si deve ritenere tuttavia che la sentenza sarà nulla (per mancanza di motivazione) quando l'imputazione non sia ricavabile dal testo del documento.

dibattimento, dall'art. 516 c.p.p., per l'udienza preliminare dall'art. 423 c.p.p. e dal sesto comma dell'art. 554 bis c.p.p. per quanto riguarda l'udienza predibattimentale.

Il preambolo contiene, infine, le conclusioni delle parti, la cui trascrizione, ancorché non essenziale¹¹, è stata inserita dal Legislatore tra gli elementi della sentenza perché, si sostiene, consentirebbe alle Parti e al Giudice dell'impugnazione di verificare la coerenza del contenuto della decisione rispetto alle deduzioni delle Parti¹².

D'altro canto, va detto che, essendo il processo penale finalizzato alla verifica della fondatezza di una pretesa punitiva e dunque il luogo deputato alla realizzazione di un interesse pubblico, il giudice – assai più di quanto non avvenga nel processo civile che, salvo importanti eccezioni, è il regno della disponibilità – può fondare il proprio precetto su argomenti e deduzioni diversi da quelli prospettati dalle Parti. Compito del processo penale è, infatti, verificare l'aderenza dei fatti provati all'ipotesi di reato prospettata, motivo per cui nell'economia della sentenza un valore preminente è da attribuirsi, piuttosto che alle conclusioni delle Parti, all'imputazione¹³.

Nella motivazione della sentenza di primo grado, in particolare, il giudice fa dialogare le emergenze istruttorie con l'ipotesi accusatoria versata nell'imputazione, più che con le deduzioni e le richieste delle Parti, che invece vincolano più strettamente il giudice nelle sentenze conclusive di giudizi impugnatori¹⁴.

3. Lo svolgimento del processo: contenuti e stile.

La parte discorsiva della sentenza si apre, tradizionalmente, con lo svolgimento del processo, ancorché ciò non sia imposto da alcun enunciato normativo, dal momento che gli accadimenti procedurali dovrebbero essere agevolmente ricavabili dai verbali di udienza, se redatti con cura.

È tuttavia, anche in questo caso, l'esigenza pratica di agevolare eventuali fasi successive del giudizio che porta a ritenere opportuno l'inserimento, nel corpo della

¹¹ Cfr. Cass., Sez. 4 - , Sentenza n. 48770 del 24/10/2019 Ud. (dep. 02/12/2019) Rv. 277876 - 01

¹² A. NAPPI, *Sentenza penale*, Enc. Dir., XLI, Milano, 1989, 1329.

¹³ Tema del processo penale è infatti, principalmente, la colpevolezza dell'imputato (cfr. P. Ferrua, *la prova nel processo penale*, II ed., Torino, 2017, 5).

¹⁴ E quindi, ad esempio, la massima, che si va consolidando, secondo cui il giudice è tenuto a motivare l'assenza dei presupposti di assoluzione dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., va interpretata quale precetto impositivo di una motivazione su un punto decisivo del giudizio, a prescindere dunque da una prospettazione delle parti. L'esclusione di una causa di non punibilità, qualora ne sussistano i presupposti formali, è, infatti, a nostro parere, una determinazione che merita una spiegazione (la quale, peraltro, secondo la giurisprudenza, può essere anche implicita) Si veda, su punto, tra le tante, Cass., Sez. 4, Sentenza n. 27595 del 11/05/2022 Ud. (dep. 15/07/2022) Rv. 283420 – 01, secondo cui, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 c.p.

sentenza-documento, di una serie di informazioni finalizzate a consentire al giudice dell'impugnazione di ricostruire *l'iter* che l'ha preceduta.

Chiede, pertanto, il Consiglio superiore, che, sotto il titolo "svolgimento del processo", il giudice riporti «le scansioni procedurali del giudizio e le relative fonti probatorie» e, precisamente, il rito adottato («rilevante per tutte le conseguenze che ne discendono anche in relazione all'udienza pubblica o camerale»); una descrizione, nelle linee essenziali, della «genesì del processo» (si chiede ad esempio di specificare se vi è stato arresto nella flagranza del reato per cui si procede); la rendicontazione delle udienze celebrate, con indicazione specifica delle cause di sospensione dei termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare¹⁵.

Si reputa necessario, inoltre, che nella sentenza dibattimentale siano indicati tutti gli atti istruttori della singola udienza, con «indicazione nominativa dei testi escussi e dei periti e della documentazione acquisita»¹⁶.

Per gli appassionati di linguistica giuridica¹⁷, si nota che tutti i contenuti che precedono sono tradizionalmente esposti dal giudice usando il verbo all'indicativo imperfetto (cd. storico o narrativo), il quale meglio di altri tempi verbali, sarebbe adatto un racconto obiettivo e valutativo, come si addice a questa parte del provvedimento¹⁸.

4. Segue. La dichiarazione di assenza

Alle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, su richiamate, deve aggiungersi, a nostro parere, un cenno ai motivi di fatto e di diritto in base ai quali il processo è stato celebrato in assenza dell'imputato.

L'introduzione di un regime legale, volto a stabilire i casi in cui il processo può celebrarsi senza la presenza dell'imputato, ha attuato un precetto cardine del *fair trial* disegnato dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: la Corte di

¹⁵ CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Prima attuazione delle linee guida*, cit., all. 6 Si tratta, come è dichiarato nella stessa delibera, di prescrizioni dettate, più che da esigenze processuali in senso stretto, da non meno rilevanti istanze di ordine pratico relative all'organizzazione del lavoro delle Corti di Appello e della Suprema Corte. Per questo motivo è richiesto, nelle sentenze dibattimentali, di «indicare gli atti di istruttoria espletati nella singola udienza, con indicazione nominativa dei testi escussi e dei periti e della documentazione acquisita: in tal modo in appello si agevola la lettura delle risultanze probatorie, consentendo l'individuazione immediata dell'udienza in cui il teste è stato escusso e la consultazione del relativo fascicolo».

¹⁶ CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Prima attuazione delle linee guida*, cit., all. 6: «in tal modo», si sostiene, «in appello si agevola la lettura delle risultanze probatorie, consentendo l'individuazione immediata dell'udienza in cui il teste è stato escusso e la consultazione del relativo fascicolo».

¹⁷ Su cui v. B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, Torino, 2001 e, con particolare riguardo alla sentenza, M.V. DELL'ANNA, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Firenze, 2017 (1 ed. Roma, 2013).

¹⁸ Sui tempi verbali nella sentenza cfr. M.V. Dell'Anna, cit., 138 e ss.; R. SABATO, *Il linguaggio nel contesto comunicativo del sistema giudiziario italiano*, in Aa. Vv., *Lingua e processo, Atti del Convegno di Firenze del 4 aprile 2014*, Firenze, 2016, cit., 71 e ss.

Strasburgo, in diverse decisioni, spesso aventi come parte il nostro Stato, ha ricordato che la presenza dell'imputato in udienza «ha una importanza fondamentale per un processo equo e giusto»¹⁹.

Pertanto, già nella ormai risalente sentenza resa nel caso Colozza era stato dichiarato contrario all'art. 6 della Convenzione il processo celebrato nei confronti dell'imputato, la cui rinuncia volontaria a comparire era stata ricavata dallo stato di latitanza («*relying on no more than a presumption*»)²⁰. La successiva sentenza Sejdovic aveva poi evidenziato nella legislazione italiana (precedente all'ultima modifica dell'art. 175 c.p.p., prima dell'abrogazione della contumacia) un vero e proprio «problema strutturale», legato all'«assenza di meccanismi effettivi volti a garantire il diritto delle persone [...] che non abbiano rinunciato in maniera inequivoca al loro diritto a comparire» di ottenere un nuovo processo²¹.

Sul solco della Convenzione, si colloca la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui art. 47 enuncia il principio del giusto processo. Inoltre, la Direttiva 09/03/2016, n. 2016/343 del parlamento europeo e del consiglio, statuisce (art. 8, comma 2) il diritto dell'imputato di presenziare al giudizio²², prevedendo la possibilità del processo *in absentia* solo se egli ne sia stato informato²³.

Su queste solide basi poggia la storica riforma del nostro codice di procedura in materia di processo in assenza, avviata con la L. 67/2014 ed egregiamente completata con D. Lgs. 150/2022 (cd. «Riforma Cartabia»), che richiede oggi al giudice, ogniqualvolta l'imputato non sia comparso in udienza, un inderogabile sforzo di motivazione per esplicitare i fatti che, alla luce dei criteri stabiliti nei primi tre commi dell'art. 420 bis c.p.p., consentono di celebrare il processo.

¹⁹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in caso Hermi contro Italia, del 18 ottobre 2006 (Ricorso n. 18114/02): «l'obbligo di garantire all'imputato il diritto di essere presente nella sala di udienza - sia durante il primo procedimento nei suoi confronti, sia nel corso di un nuovo processo - è uno degli elementi essenziali dell'articolo 6».

²⁰ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Colozza c. Italia, provvedimento del 12 febbraio 1985, ric. n. 9024/80, §28: «The Italian authorities, relying on no more than a presumption [...], inferred from the status of "latitante" which they attributed to Mr. Colozza that there had been such a waiver. In the Court's view, this presumption did not provide a sufficient basis».

²¹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, G.C., Sejdovic contro Italia, Provvedimento del 01/03/2006 su ric. 56581/00, § 109, in <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72629>, reso nei confronti di un latitante condannato per omicidio e porto d'armi abusivo dalla Corte D'Assise di Roma, che l'Autorità tedesca si era rifiutata di estradare, proprio sulla base della mancanza, nel nostro ordinamento dell'epoca (e segnatamente in base alla formulazione allora vigente dell'art. 175 c.p.p.), di sufficienti garanzie per il condannato in contumacia di ottenere un nuovo processo equo.

²² Su cui vedi Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 15/09/2022, n. 420/20, in *Riv. Dir. Proc.*, 2023, 1647, con nota di Bernardini, *Rito penale in absentia e obbligo di presenza processuale: la lettura (pilatesca) della Corte di Giustizia*, per cui, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non è consentito lo svolgimento di un processo in assenza dell'indagato o imputato, mentre tale persona si trova al di fuori di tale Stato membro e nell'impossibilità di entrare nel territorio di quest'ultimo a causa di un divieto d'ingresso emesso nei suoi confronti dalle autorità competenti di detto Stato membro.

²³ Il Legislatore europeo ammette comunque che gli Stati possano derogare a queste regole, purché sia comunque garantito, a chi è stato condannato in un processo di cui non era stato informato, il diritto a un nuovo giudizio (artt. 8, comma 4, e 9 della Direttiva 343/2016).

Si tratta di un esame che è successivo, nel tempo e nella logica della decisione, a quello della regolarità formale delle notificazioni e dunque della cd. costituzione delle parti. Esso è infatti volto a una verifica di carattere sostanziale, il cui svolgimento deve trovare riscontro chiaro e riconoscibile nel verbale dell'udienza e dovrebbe essere riportato in sentenza²⁴.

Ciò vale certamente nel caso in cui si procede in assenza perché l'imputato ha ricevuto a mani l'atto che lo chiama in giudizio (art. 420bis, comma 1, c.p.p.), in cui ci si limiterà a dar conto del tempo della notifica e dell'organo che vi ha provveduto. Più impegnativa, perché affidata dal Legislatore alla discrezionalità del giudice²⁵, sarà la motivazione della dichiarazione di assenza nei casi previsti dal capoverso dell'art. 420bis c.p.p., in cui il giudice deve dar conto delle ragioni per cui «ritiene altrimenti provato» che l'imputato è stato informato del processo e che l'assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. Si dovrà quindi svolgere un ragionamento che tenga conto «di ogni circostanza rilevante» e, anzitutto, delle modalità della notificazione – la cui regolarità, si è detto, è a questo punto un problema già risolto –, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia.

Non è sufficiente la motivazione che si limiti all'elenco di uno o più elementi indiziari indicati dalla norma, magari spuntando le voci di un modulo prestampato, senza un ragionamento di sintesi che si soffermi sull'efficacia dimostrativa di quei fatti. Ancora meno accettabile è la dichiarazione di assenza “vista la regolarità delle notifiche”, con confusione di due diversi momenti processuali.

Il giudice delle udienze predibattimentale e preliminare è dunque chiamato a farsi protagonista, in questa materia, di quello che è stato autorevolmente definito un vero e proprio «rinnovamento culturale»²⁶: l'accuratezza nella valutazione dei presupposti, e nella relativa motivazione, della dichiarazione di assenza riduce, infatti, il rischio della celebrazione di un processo non solo ingiusto, ma anche inutile.

²⁴ Nella parte dello svolgimento del processo ovvero nel corpo della motivazione, trattandosi di dar conto di un fatto da cui dipende l'applicazione di un rilevante effetto processuale (art. 546, c. 1, lett. e), n. 4)

²⁵ Sul punto v. A. CONTI, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia: note a prima lettura del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15*, in *Archivio Penale*, 2013, 18 e ss.

²⁶ Così M.CASSANO, C. CONTI, *Due opposte letture della riforma Cartabia: mero efficientismo o ritorno al sistema?*, in *Diritto Penale e Processo*, 2023, p. 1265, in cui si chiarisce che la disciplina introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reciso «il rapporto che esiste attualmente tra disciplina delle notificazioni e presunzione legale di conoscenza [...] impegnando il giudice, ai fini della dichiarazione di assenza, nello svolgimento di accertamenti in concreto più penetranti destinati, in un'ottica di rinnovamento culturale, ad essere documentati nel verbale di udienza in vista dei successivi controlli sulle modalità di corretta instaurazione del rapporto processuale».

5. La motivazione della sentenza. Fondamenti costituzionali e convenzionali

Cardine della sentenza è la motivazione, cioè «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata» (art. 546, lett. e), c.p.p., prevista dall'art. 125, comma 3, c.p.p., a pena di nullità dell'atto²⁷.

In un regime democratico, l'obbligo di motivazione delle sentenze, sancito dall'art. 111 Cost., è lo strumento con cui «i soggetti investiti del potere giurisdizionale, membri dell'apparato strumentale della volontà popolare, rendono conto del proprio operato alla fonte da cui deriva la loro investitura»²⁸, motivo per cui esso troverebbe un più alto riferimento nel principio di sovranità popolare sancito dall'art. 1 della Carta.

A livello sovranazionale, un punto di riferimento è dato ancora una volta dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui par. 1 sancisce il diritto di ogni persona ad un esame equo, pubblico e entro un termine ragionevole, da parte di un giudice imparziale che dovrà pronunciarsi sulla «*fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti*». La motivazione della sentenza è dunque «finalizzata soprattutto a dimostrare alle parti che sono state ascoltate e, quindi, a contribuire ad una migliore accettazione della decisione»²⁹.

La Corte di Strasburgo ha pertanto ritenuto contrario all'art. 6 CEDU il processo che ha totalmente ignorato, nei diversi gradi di giudizio, la doglianza sulla applicazione retroattiva di una norma più sfavorevole (nel caso di specie quella di cui all'art. 62 bis c.p. come novellata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che ha vietato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in base alla sola incensuratezza dell'imputato), ancorché – come riconosciuto dalla stessa Corte – la doglianza sia risultata nel merito priva di fondamento. L'obbligo di motivazione, secondo la Corte di Strasburgo, è, infatti, disatteso ogniqualvolta l'imputato «non abbia beneficiato di un procedimento che gli garantisse un esame effettivo delle sue argomentazioni o una risposta che gli permettesse di comprendere le ragioni del loro rigetto»³⁰, il che vale, a nostro avviso, in particolare per le sentenze emesse nei giudizi di

²⁷ Ma vedi Cass., Sez. 6 - , Sentenza n. 1270 del 20/11/2024 Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. 287505 – 01, secondo cui

«la mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio».

²⁸ E. AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano, 1977, 188. Il controllo «esterno» della decisione, garantito dalla motivazione, è dunque «uno dei modi in cui si realizza quella partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia (art. 102 comma 3 cost.) che non si esaurisce certamente nell'assunzione diretta di responsabilità di giudizio da parte dei cittadini» (*ibidem*).

²⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Felloni c. Italia*, 6 febbraio 2020, ric. n. 44221/14, §25, in *Arch. Penale*, 2020, 1 e ss., con nota di F.R. DINACCI, *L'obbligo di motivazione come antidoto ad expansionismi interpretativi in tema d'inammissibilità delle impugnazioni*.

³⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Felloni c. Italia*, cit., § 31.

impugnazione, fondati su specifiche doglianze di una delle parti riguardo una precedente decisione.

6. Concisione e completezza

Dovere del giudice è dunque la redazione di una motivazione che renda noti, alle parti interessate e alla generalità dei consociati, i fondamenti di fatto e di diritto di una certa decisione, in una esposizione che, come precisato sia dall'art. 546 c.p.p. in perfetta continuità con l'art. 464 del codice previgente, deve essere «**concisa**» e, dunque, improntata a sinteticità e sobrietà³¹.

È, peraltro, ben noto che le modalità tecniche in uso nella redazione degli atti consentono il confezionamento, anche in poco tempo, di testi ricchi di informazioni (massime giurisprudenziali, verbali di prova, stralci di altri provvedimenti) non sempre necessarie nell'economia dell'atto³². E tuttavia, l'efficacia persuasiva della sentenza, piuttosto che all'abbondanza di contenuti, va affidata alla logicità, alla chiarezza e alla completezza del ragionamento, evitando prolisse citazioni di giurisprudenza di legittimità ovvero riproduzioni di lunghi brani tratti dai verbali di fono-trascrizione delle deposizioni testimoniali³³.

In ogni caso, si condivide l'indicazione del Consiglio Superiore secondo cui «la trasposizione di verbali di dichiarazioni o del contenuto di conversazioni intercettate dev'essere corredata da un'adeguata pertinente valutazione critica dei contenuti, funzionale alla decisione»³⁴.

³¹ Secondo L. NAZZICONE, *La motivazione della sentenza*, Milano, 2024, 408, la differenza tra il requisito della concisione e quello della «sommarietà» previsto dall'art. 426 c.p.p. per la sentenza di non luogo a procedere (del Giudice dell'udienza preliminare o predibattimentale), consiste in ciò che «la sommarietà attiene ad una non integrale esposizione degli elementi processuali, dunque tocca il contenuto, non il mero stile della decisione». Sul piano sintattico, si constata che la parte motiva della sentenza è solitamente caratterizzata da tempi verbali all'indicativo presente, al fine di distinguere la parte della decisione da quella precedente della narrazione del fatto (S. ONDELLI, *Il genere testuale della sentenza penale in Italia*, in *Studi in ricordo di Carmen Sanchez Montero*, Trieste, 2006, 305)

³² «Uno dei mali», avvertiva V. ONIDA, in AA. VV., *Lingua e processo*, 18, «discende dalla tecnica del "copia e incolla", legata all'uso del computer, il che dà luogo spesso a testi assai più lunghi di quel che dovrebbero essere, con spreco [...] di tempo e di energie da parte di chi deve leggere, e spesso a testi meno chiari, meno comprensibili e quindi meno efficaci». È stato del resto considerato nullo, per difetto di motivazione, un provvedimento che riproduce alla lettera ampi stralci di un'altra decisione, senza alcuna adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 7031 del 05/02/2013 Cc. - Rv. 254937 – 01, in cui è stata riconosciuta la nullità dell'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la decisione del gip limitandosi a riprodurre, attraverso la tecnica informatica del copia - incolla, circa venti pagine della motivazione impugnata).

³³ S. MAROTTA, *Sentenza penale, cit.*, V.16 ricorda che la motivazione «concisa» non equivale necessariamente a motivazione «carente». E così, ad esempio, nel valutare i contenuti delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalla persona offesa quando non vi è altra prova a carico dell'imputato, sarà bensì necessario esplicitare i motivi per cui il dichiarante si ritiene credibile, lasciandosi guidare dalle indicazioni della Corte di Cassazione sul punto. Meno necessario sarà, invece, appesantire il testo della sentenza con la trascrizione delle numerose e univoche massime giurisprudenziali che affrontano la questione della valutazione di questo tipo di prova in relazione all'art. 192 c.p.p.

³⁴ Consiglio Superiore della Magistratura, Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti, cit., par. 5.

Secondo la Cassazione, la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto", enunciata dall'art. 546, comma primo, lettera e), c.p.p., è, infatti, pienamente soddisfatta con la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, in cui è «sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata»³⁵.

Secondo alcuni, la ridondanza della motivazione sarebbe addirittura un portato quasi inesorabile del giudice italiano, che il legislatore del codice vigente non sarebbe riuscito a modificare nonostante la previsione, rimasta in effetti di scarsa applicazione pratica, della motivazione contestuale come regola (art. 544, comma 1, c.p.p.)³⁶.

E tuttavia, essendo la sentenza anche un (solenne) strumento di comunicazione³⁷, non può non condividersi l'invito rivolto al giudice da più parti a dare pieno conto dei motivi della decisione con frasi e parole misurate e incisive, evitando di cedere a narcisistici sfoggi di erudizioni, giacché «ostentare non è comunicare»³⁸.

Non solo alla lingua e allo stile attiene, invece, l'avvertimento, rivolto al redattore della sentenza, del rischio di una «ossificazione» del linguaggio e, prima ancora, del ragionamento giuridico, che deriva dall'utilizzo tralattico e acritico di moduli argomentativi, la cui rigidità e apparente immutabilità dovrebbero invece essere messe costantemente a raffronto con la storicità dell'esperienza giuridica³⁹.

Sempre tenendo presente il dovere di chiarezza e concisione, si ritiene utile, soprattutto nelle decisioni più articolate, strutturare il documento in "capi" – parti potenzialmente autonome della sentenza, che esauriscono la motivazione relativamente a un capo di imputazione – e, ove occorra, "punti", i quali corrispondono alle diverse questioni risolte (prova degli elementi costitutivi del fatto,

³⁵ Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 04/05/2011, n. 20092 (rv. 250105); si veda anche Cass., Sez. IV, Sentenza n. 36757 del 04/06/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229688 – 01.

³⁶ N. TRIGGIANI, *Sentenze penali italian style*, in Id. (a cura di), *Il linguaggio del processo: una riflessione interdisciplinare*, ed digitale consultabile all'indirizzo <https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/i-quaderni/Quaderni62017Triggiani.pdf>, (ultima consultazione il 27 aprile 2025), 135: «più si accentua la divaricazione cronologica tra dispositivo e motivazione, più aumenta il rischio di apparati giustificativi come forme di razionalizzazione a posteriori della decisione precedentemente presa¹⁸ e la possibilità di motivazioni opache e ridondanti».

³⁷ Cfr. C. ZAZA, *La sentenza penale*, Milano, 2011, 80 e ss.

³⁸ E. AGHINA, *Il giudice e la "penalizzazione" della lingua*, in Aa. Vv., *Lingua e Processo*, cit., 110.

³⁹ P. GROSSI, *Le conclusioni del giurista: la lingua del diritto e tre rischi culturali*, in Aa. Vv., *lingua e processo*, atti del convegno, cit., 212.

attribuzione dello stesso all'imputato, esclusione di cause di giustificazione, commisurazione della pena), afferenti a uno stesso capo⁴⁰.

7. Esposizione delle prove, dispositivo, sottoscrizione.

Il Codice impone al giudice di indicare nella sentenza i «risultati acquisiti» ed esplicitare i «criteri di valutazione della prova adottati», in perfetta coerenza con quanto previsto in via generale dal primo comma dell'art. 192 c.p.p., giacché «non vi può essere giudizio “senza” o “oltre” la prova»⁴¹. Perciò, nell'atto deve darsi conto delle ragioni per cui le eventuali prove contrarie non si ritengono attendibili⁴².

La novella apportata con L. 23 giugno 2017, n. 103 ha arricchito la disciplina legale della motivazione della sentenza, mediante ulteriori previsioni, in ossequio alle quali il giudice deve dar conto delle risultanze in merito all'accertamento dei fatti rilevanti per l'imputazione e la qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena, alla responsabilità civile derivante dal reato; ai fatti da cui dipende l'applicazione di norme processuali⁴³.

La motivazione, nell'attuale modello normativo, impone cioè al giudice di esprimere i risultati raggiunti con riguardo a tutto ciò che l'art. 187 c.p.p. indica come oggetto della prova, non limitandosi tuttavia a una mera rassegna degli elementi assunti nel corso del processo, ma cercando di offrire una sintesi critica dei relativi contenuti, in modo da rendere comprensibile la base fattuale del suo ragionamento⁴⁴.

In questa operazione, dovranno essere esplicitati i criteri utilizzati, con uno sforzo tanto maggiore quanto potenzialmente controvertibili sono le risultanze in merito alla prova di un fatto. In caso di prova indiziaria, ad esempio, sarà opportuno tenere presenti le sempre valide direttive fissate dalla Cassazione in merito alla

⁴⁰ Cfr. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Linee guida*, cit., par. 5, secondo cui «è opportuno che si provveda alla numerazione delle pagine, nonché alla suddivisione del testo in paragrafi e sotto-paragrafi progressivamente numerati (i primi corrispondenti ai “punti” della decisione; i secondi alle “questioni” rilevanti per il singolo punto)»; v. anche R. BRICHETTI, *Il modello di motivazione della sentenza di merito*, cit., 17;

⁴¹ F. M. IACOVIELLO, *Motivazione della sentenza penale (controllo della)*, in *Enc. Dir., Agg. IV*, Milano, 2000, 752

⁴² Si veda sul punto Cass., Sez. 4, Sentenza n. 3721 del 09/01/2025 Ud. (dep. 29/01/2025) Rv. 287516 – 01, secondo cui è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di una pluralità di perizie sul medesimo oggetto disposte in sede di integrazione istruttoria, faccia esclusivo riferimento al contenuto di una sola di esse, recependone le conclusioni, posto che è necessario esporre le ragioni della scelta effettuata e scrutinare le tesi confutate, anche alla luce delle altre risultanze processuali, comprese le consulenze di parte, con cui deve essere confrontata la tesi recepita.

⁴³ Per un'analisi della riforma, v. A. ZAMPAGLIONE, *La motivazione della sentenza penale di primo grado*, Milano, 2018.

⁴⁴ Cass., sez. 3, Sentenza n. 38478 del 11/06/2019 Ud. (dep. 17/09/2019) Rv. 276753 – 01; si veda anche, riguardo alla sentenza di appello, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18404 del 05/04/2024 Ud. (dep. 10/05/2024) Rv. 286406 – 01, secondo cui incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso.

interpretazione dell'art. 192 c.p.p. nella costruzione della cd. prova logica⁴⁵, né trascurare il rischio di affidare la dimostrazione di un fatto a prove tra loro interdipendenti ⁴⁶.

Il Consiglio Superiore chiede che, nei processi con pluralità di imputati, il ragionamento probatorio sia esposto in maniera distinta per ciascuna posizione⁴⁷.

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla spiegazione del trattamento sanzionatorio⁴⁸, che va svolta esplicitando quali tra i criteri previsti dall'art. 133 c.p. sono stati valorizzati e con quali precisi effetti. Assai importanti sono la motivazione e la esplicita quantificazione dei singoli aumenti e diminuzioni di pena derivanti dal riconoscimento di circostanze ovvero di dall'applicazione della norma di favore di cui all'art. 81 c.p.⁴⁹.

⁴⁵ Cass., Sez. U, Sentenza n. 6682 del 04/02/1992 Ud. (dep. 04/06/1992) Rv. 191230 – 01: l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, c.p.p. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice.

⁴⁶C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1764, cap. 14: «Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl'indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto è minore la probabilità del fatto, perché i casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta né sminuisce la probabilità del fatto, perché tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi si provano d'altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perché la fallacia di una prova non influisce sull'altra».

⁴⁷ CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Prima applicazione delle linee guida*, cit., all. 6

⁴⁸ Sul cui vedi le utili indicazioni pratiche di G. PAVICH, *Il calcolo della pena*, Milano, 2019.

⁴⁹ CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Prima applicazione delle linee guida*, cit., all. 6: «per la particolare rilevanza che il sistema costituzionale attribuisce alla determinazione della pena, devono essere individuate e quantificate tutte le componenti del trattamento sanzionatorio - pena base; - aumento per ciascuna delle aggravanti (compresa la recidiva) o riduzione per ciascuna delle attenuanti; - giudizio di comparazione nel caso di concorso eterogeneo di circostanze; - entità dell'aumento di pena per ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione anche nei casi di continuazione c.d. interna; - riduzione per il rito. Nella determinazione della pena in relazione a ciascuno di questi passaggi sanzionatori non è sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge (artt. 133, 62-bis, 69 c.p.), ma è necessaria l'indicazione di elementi fattuali idonei a corroborare il giudizio». Con particolare riguardo alle vicende della pena derivanti dall'applicazione di circostanze, la Corte di Cassazione ha precisato che l'onere di motivazione è influenzato dal distacco tra la previsione legale e l'aumento o la diminuzione applicate in concreto. Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 42121 del 08/04/2019 Ud. (dep. 15/10/2019) Rv. 277058 – 01: «la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita.

In merito alle statuizioni civili, l'art. 78 c.p.p., come novellato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede che già l'atto di costituzione di parte civile contenga, tra l'altro, «l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili», e dunque, la chiara prospettazione del *petitum* e della *causa petendi*, in piena sintonia con la corrispondente norma dettata per il giudizio civile all'art. 163 c.p.c. (cfr. Cass., S.U., 38481/2023). Il nuovo precetto è rivolto alle Parti ma potrebbe incidere indirettamente sull'attività del giudice, il cui compito motivazionale risulterà più agevolato da una domanda civile redatta in maniera analitica e precisa.

La sentenza si chiude col dispositivo, «parte conclusiva di un sillogismo le cui premesse sono poste nella motivazione»⁵⁰, seguendo il modello deduttivo dell'argomentazione giudiziaria. Secondo il Consiglio Superiore, esso deve contenere il nome e il cognome dell'imputato e gli articoli di legge applicati (art. 546, lett. f, c.p.p.). Occorre poi precisarvi, tra l'altro, se (e quale tipo) di recidiva è stata ritenuta (anche se bilanciata ai sensi dell'art. 69 c.p.) ovvero se la stessa è stata esclusa. Deve essere poi esplicitato se vi è continuazione tra reati e deve essere fatta menzione delle diminuenti di rito⁵¹.

Le eventuali omissioni contenute nel dispositivo, quando favorevoli al reo, non sono di regola recuperabili al di fuori del gravame, come avviene ad esempio nel caso di mancata statuizione sulla pena pecuniaria, ove prevista in aggiunta a quella detentiva⁵².

(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che, riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, aveva diminuito di un ottavo la pena detentiva e di un sesto quella pecuniaria, non motivando in ordine al rilevante scostamento dalla misura massima dell'entità di tale beneficio).

⁵⁰ A. NAPPI, *Sentenza penale, Enc. Dir.*, XLI, Milano, 1989, 1324

⁵¹ CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, Prima applicazione delle linee guida, cit., all. 6. Come previsto dal Codice, «vanno poi indicati provvedimenti in materia di libertà personale, compresa la scarcerazione in caso di assoluzione dal reato per il quale l'imputato era detenuto. Vanno disposti la confisca o il dissequestro di quanto in sequestro. Quando c'è riserva di termine per il deposito della motivazione, vanno sospesi i termini di custodia cautelare per il medesimo periodo ai sensi degli artt. 544 e 304, comma 1 lett. c), c.p.p.».

⁵² Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5851 del 03/12/2024 Ud. (dep. 13/02/2025) Rv. 287510 – 01: in tema di determinazione sanzionatoria, l'omessa irrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista "ex lege" non integra un errore materiale, ma dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi di lacuna che determina, ex art. 546, comma 3, c.p.p., l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, né con la procedura di rettificazione di cui all'art. 619 c.p.p., nel caso di mancata proposizione, da parte del pubblico ministero, di uno specifico motivo di gravame, venendo in rilievo un errore di giudizio e non un mero errore materiale di computo ed ostandovi il disposto di cui all'art. 1 cod. pen., atteso che la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l'errore sia in danno dell'imputato, stante l'insuperabilità del divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria, che, non comparando nel dispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzione, disposta con la motivazione del provvedimento).

Una pena illegale, sfavorevole al reo, sarà invece sempre emendabile, anche dopo il passaggio in giudicato, mediante incidente di esecuzione⁵³.

La sentenza si chiude con la sottoscrizione del giudice, la cui mancanza non comporta una nullità assoluta del provvedimento: quale vizio della sentenza-documento, essa, ove dedotta davanti al giudice dell'impugnazione, comporterà, infatti, l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al giudice «nella fase successiva alla deliberazione»⁵⁴.

⁵³ Cass., Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015 Ud. (dep. 03/12/2015) Rv. 265108 – 01: l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

⁵⁴ Cass., S.U., Sentenza 14978 DEL 29/03/2013, in Cass. Pen. 2013, 2940 con nota di A. LIGUORI, *Le sezioni unite sul tema della mancata firma della sentenza: vizi e conseguenze*.